

## Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

## già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

\*\*\*\*\*\*

Prot. n	2699	- Settore IV Edilizia e Viabilità - Alleg	ati n
Risposta	alla nota del 20/02/2017 n	. 19 –	
Oggetto:	_	nutenzione straordinaria S.P. 253 Mussomel Importo complessivo appalto € 1.990.300,00.	_
		93100 Caltanissetta _	2 7 FEB. 2017
Solo a r	nezzo pec		

All'Associazione Costruttori ANCE Catania Viale Vittorio Veneto, 109 95127 Catania

la

Pec: ance.catania@pec.ance.it

E p.c. All'U.R.E.G.A. Sez. Caltanissetta Via Mulè n. 1 – CEFAPAS pad. 2 93100 Caltanissetta Pec: urega.cl@pec.regione.sicilia.it

Con riferimento alle osservazioni formulate nella Vs. nota del 20/02/2017 prot. 19, pervenuta a mezzo pec allo scrivente R.U.P., si chiarisce preliminarmente che il progetto a base di gara è di livello esecutivo avendo superato positivamente, ai sensi delle norme vigenti, la relativa verifica e validazione e, pertanto, non occorrono altre opere che assolvano a nascoste carenze esecutive. Infatti, tra tutti gli elementi dell'offerta tecnica non sono previste opere che permettano al concorrente quanto temuto da codesta Associazione ovverossia la traduzione dell'offerta ".....in una diversa ideazione progettuale rispetto a quella creata dall'ente appaltante e a base di gara, ponendosi come del tutto alternativa". Per essere più chiari si evidenzia, ad esempio, che la strada essendo di tipo extraurbano non necessita di illuminazione e che quanto indicabile nell'offerta tecnica rientrante nell'illuminazione non assolve ad uno scopo funzionale ma solo a quello di mera complementarietà che rende di maggiore grado qualitativo il progetto a base di gara.

Per meglio comprendere la finalità del punto a.2 occorre esaminare il quadro d'assieme del punto a)

dell'offerta tecnica appositamente titolato "migliorie tecniche", ricomprendendo in esse gli accorgimenti tecnici che consentano di aumentare il livello di qualità del progetto.

La possibilità di formulare migliorie tecniche è stata sostanzialmente consentita sotto due profili:

- quello rientrante nel punto a.1) dell'offerta tecnica, finalizzato a migliorare tre elementi funzionali del progetto espressamente elencati (sottofondo, pavimentazione e drenaggio muri di sostegno) al fine di ottenere un complessivo aumento della durabilità dell'opera ed una riduzione dei futuri interventi manutentivi;
- quello rientrante nel punto a.2) dell'offerta tecnica, finalizzato all'inserimento di lavorazioni non riscontrabili tra quelle previste ed aventi lo scopo di meglio definire alcune parti dell'opera stradale con elementi di mera natura accessoria e/o complementare ed a tal fine sono state formulate precise possibilità onde evitare ideazioni svariate non confrontabili e che avessero un alto valore economico. Inoltre, ad alcune di tali lavorazioni, è stata data una connotazione di tipo ambientale obbligando l'uso di alimentazioni energetiche alternative per meglio rientrare nell'applicazione del decreto sui CAM.

Pur essendo vero che la titolazione " ... opere non previste" del punto a.2 è manifestamente infelice attesa la definizione di "opera" fatta dal legislatore al punto pp) dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 risulta, altrettanto manifestamente, che non trattasi di opere ma di semplici lavorazioni valutata l'elencazione delle possibili migliorie, contenuta nel medesimo punto a.2 con le quali si ha solo un incremento del pregio tecnico o estetico di specifiche parti dell'opera. E tali lavorazioni, nel loro complesso rispetto all'importo totale di progetto, hanno un valore economico che risulta notevolmente modesto, pur considerando l'ipotesi di concorrente che indichi nella propria offerta tutte le soluzioni consentite.

Sotto il profilo economico riteniamo utile evidenziare che, in genere, la miglioria, in quanto tale, per il concorrente che la propone ha un maggior costo rispetto alla condizione ordinaria utilizzata dal progettista il quale ha l'obbligo di attenersi, anch'egli in genere, alla soluzione più idonea/efficace ma anche economica. Quindi tutte le migliorie sono, anche, caratterizzate da un loro valore economico che diventa ".... un malcelato finanziamento dell'impresa all'ente e, conseguentemente, in un surrettizio ribasso economico" solo nel caso che a base di gara sussista un opera che non avesse una propria autonomia funzionale come illustrato nella sentenza 2026/2014 del TAR Lecce (citata nelle Vs. osservazioni) nella quale è trattata come miglioria la realizzazione di impianti idrico-sanitario, antincendio ed elettrico rispetto all'opera edile a base di gara consistente nella costruzione di una residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani. In pratica si tratta di un opera a base di gara che di fatto non è funzionale (o meglio esecutiva) atteso che la stessa è carente di elementi afferenti la esecutività quali gli impianti tecnologici e, ovviamente, tale circostanza non è riscontrabile nell'appalto in oggetto di questo Ente.

Risulta palese che proprio per il modesto valore, rispetto all'importo in appalto, e per la loro funzione meramente accessoria, le lavorazioni del punto a.2 dell'offerta tecnica non possono definirsi un ulteriore ribasso in quanto assolvono solo a dare un maggiore pregio tecnico all'opera a base di gara che ha già la propria autonomia funzionale, rientrando nel giusto equilibrio a base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa impiegato nel bando di che trattasi il quale dà proprio maggiore rilievo all'aspetto qualità rispetto a quello economico-temporale avendo complessivamente previsto per l'offerta tecnica 80 punti ed inserito lo sbarramento di punti 50 per l'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle buste economiche.

Per quanto sopra prospettato appare evidente che tutte le migliorie proponibili, nei limiti di quanto indicato nell'offerta tecnica del bando, determinano di fatto delle varianti al progetto che, a ns. parere, per quanto indicato dal legislatore nell'art. 95, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, possono essere correlate all'art. 106, comma 1, lett. a), trattandosi di "... modifiche .... previste nei documenti di gara". In altri termini, al fine di tenere conto in sede di esecuzione delle migliorie offerte in gara, una variante al progetto da allegarsi al contratto dovrà essere comunque redatta. La variante precontratto è dunque quella dell'art. 95, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il R.U.P.

(Ang. Salvatore Notarstefano)

A PARTY OF •